

## **Pubblico impiego, le sanzioni disciplinari possono esse impugnate mediante le procedure arbitrali**

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

Alla luce della normativa vigente si ritiene che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione, sia

mediante le procedure arbitrali, di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c, ferma restando comunque l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.

Lo ha chiarito il Ministero del lavoro, interpello n. 11 del 10 aprile 2012, in risposta ad un quesito sollevato dal sindacato delle professioni infermieristiche.

Il Ministero ricorda, fra le modifiche introdotte dalla L. 183/2010 in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro, quelle relative all'abrogazione delle regole speciali sul tentativo obbligatorio di conciliazione e il collegio di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66, D.Lgs. 165/2001, con la collaterale prevista estensione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. anche alle controversie di lavoro relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo), avendo una disciplina di rango legale,

osserva il ministero, non subisce la preclusione di cui all'art. 55, comma 3 D.Lgs. 165/2001, che vieta di avvalersi della possibilità di conciliazione ed arbitrati regolati da contratti collettivi, fonti di rango convenzionale. Di conseguenza,

la portata generale della disciplina ne consente l'applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti. Si evidenzia inoltre che l'art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione della lite in via arbitrale, risulta compatibile con quanto disposto dall'art. 73, co. 1, D.Lgs. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni disciplinari non possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di disciplina. Quest'ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a questi particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna amministrazione.

Quello che resta preclusa ai dipendenti pubblici invece è la via dell' arbitrato irrituale di cui all'art. 412 ter, ossia l'arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione collettiva, stante il veto posto

alla fonte di carattere convenzionale, di cui al precitato art. 55. Le sanzioni disciplinari non potranno dunque essere impugnate dai dipendenti della P.A. mediante questo strumento.

<https://www.diritto.it/pubblico-impiego-le-sanzioni-disciplinari-possono-esse-impugnate-mediante-le-procedure-arbitrali/>